

**CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 12 LUGLIO 2006, N. 24057**

***Inquinamento – Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione – Successione di titolarità dell'impianto.***

Il reato di cui all'art. 24, comma primo, D.P.R. n. 203 del 1988 (ora sostituito dall'art. 279, comma primo, parte prima, del D.L.vo n. 152 del 2006) non si esaurisce con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la costruzione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o di cessare l'attività in assenza di essa.